

23 Fornaces de vitro, in quibus laborantur laboreria vi-  
 23 trea, debeant destrui, ita quod de cetero esse non de-  
 23 beant aliqua in Civitate, vel Episcopatu Rivoalti; sed  
 23 extra Civitatem, & Episcopatum Rivoalti in Districtu  
 23 Venetiarum possint fieri, sicut placuerit &c. sub pœna  
 23 Librarum Centum &c., Ecco a chiarissime note di-  
 stinto il Vescovado Castellano dal Dogado, e viceversa.

1) Io credo in verità, che quanto asserisco si potesse e dovesse passare senza Censura. Nel 774 circa a istanza del nostro Doge Maurizio Galbajo il Pontefice Adriano I concesse ai Venetici il privilegio d' avere Vescovo proprio, e dice il Dandolo *lib. 8, c. 12*, che la Sede fu istituita in *Olivolo*, e gli furono assegnate le vicine isole *Gemini*, *Rialto*, *Luprio* e *Dorsoduro*. Allora queste isole costituirono la Diocesi e Vescovato Olivolense. E come successivamente da queste isole venne composta la Città nostra; così fu indifferente dire *Venetie*, *Rivoaltum*, *Civitas Castellana*, *Castrum* oppur *Civitas Olivoli*, *Episcopatus Castellanus* oppur *Rivoaltensis*, e intendere la medesima cosa.

2) Dilatossi successivamente alcun poco la Diocesi Castellana, in guisa che stendevasi al Lido, a S. Illario ecc. e allora si principiò a dover parlare con distinzione, e dire *Confinium*, o *Districtus Episcopatus Castellani*; e la Città precisamente distinguevasi dalla Diocesi o Episcopato di Rialto, nel modo e come mostra la Legge medesima portata da lei: il senso della quale non è propriamente indicar la *Capitale* e *l'acque che l'attorniano*, come scrive ella col Filiasi, che porta quella legge e così spiega *II, 228*, presa avendola dal Zanetti, ma sibbene tutta la Diocesi di quel Vescovado qualunque estensione avesse in quei tempi. Onde cautamente dice il Temanza nella sua Venezia pag. 86: *E' riflessibile, che ordinandosi di cacciare queste fornaci fuori della Città e Diocesi di Rialto, si dice che in districtu Venetiarum possit fieri*. Ma questa è osservazione che poco rimonta.

3) Era usanza di dire *Venetie*, oppure *Districtus Venetiarum*, e intendere tutto il Dogado da Grado fino a Cavarzero, come consta dallo Statuto. Dunque se *Episcopatus Castellanus* significava quanto *Venetie*, e *Venetie* significava anche quanto il Dogado secondo la sua ampiezza nella diversità dei tempi; come si è potuto introdurre l'uso di dire *Venetie*, e *Districtus Venetiarum*, e inten-  
 der-